

VERSO IL REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA: LE RAGIONI DEL NO(RD)

TOWARD THE REFERENDUM ON DIFFERENTIATED AUTONOMY: THE REASONS FOR THE NO(RTH)

di Gianluca Gherardi

Sommario: Profili storico-evolutivi del regionalismo differenziato; Profili tecnico-costituzionali del regionalismo differenziato; Conclusioni.

Abstract (italiano):

Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata è diventato legge (L. 86/2024). Festeggia chi, negli ultimi vent'anni, ha sostenuto il regionalismo spinto, mentre le opposizioni gridano al referendum abrogativo (attualmente al vaglio della Corte costituzionale). Quello che è certo è che il provvedimento non si limita alla riconfigurazione degli enti locali, ma impatterà sul futuro dell'Italia e sui diritti fondamentali dei cittadini. Al momento la Corte costituzionale ha già bocciato larga parte della Riforma, ma il voto degli italiani, se ci sarà, potrebbe dare il colpo di grazia all'impostazione secessionista, perseguita per anni a danno del Sud del Paese.

Parole chiave: autonomia differenziata; regionalismo; secessione; Costituzione; Questione meridionale

Abstract (english):

The "Calderoli bill" on differentiated autonomy has become law (Law No. 86 of 2024). Those who supported deep regionalism, over the past two decades, are celebrating, while oppositions are shouting for a referendum to abrogate it (currently under consideration by the Constitutional Court). What is certain is that this measure is not limited to the reconfiguration of local governments, but will impact the future of Italy and fundamental rights of citizens. The Constitutional Court already rejected a large part of the reform, but the Italians' vote, if it occurs, could deliver the final blow to the secessionist approach pursued for years to the harm of the South.

Keywords: differentiated autonomy; regionalism; secession; Constitution; Southern question

VERSO IL REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA: LE REGIONI DEL NO(RD)

di Gianluca Gherardi

1. Profili storico-evolutivi del regionalismo differenziato

Con l'entrata in vigore della "legge Calderoli" sull'autonomia differenziata (L. 26/06/2024, n. 86) si giunge all'epilogo della vicenda sul regionalismo all'italiana, che ha impegnato il dibattito pubblico dentro e fuori il Parlamento negli ultimi vent'anni. Più o meno contestualmente, dall'opposizione, si è gridato al referendum abrogativo, riuscendo a raccogliere (in poco meno di tre settimane) il mezzo milione di firme necessario per l'approvazione del quesito: sì o no all'abrogazione della L. 86/2024. Ora il giudizio circa l'ammissibilità del referendum passa alla Corte costituzionale, la quale (entro il prossimo 25 febbraio), insieme al controllo formale della Cassazione, deciderà se convocare o meno gli italiani alle urne. Si preannuncia uno scontro epocale sul terreno delle Regioni a statuto ordinario (RSO) – quelle a statuto speciale sono escluse dal perimetro della riforma – il cui clangore rischia di offuscare un tratto storico e tradizionale della materia qui brevemente presentata¹. La legge 86/2024 contiene le disposizioni per attribuire alle RSO ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione; comma introdotto dalla L. cost. 18/10/2001, n. 3. Ma la Riforma del 2001 non fu che l'esito di un lungo processo storico, iniziato con l'Unità d'Italia. Già al momento dell'Unificazione (1861), tra Nord e Sud Italia, esistevano relevantissime differenze di ordine sociale, politico, economico, territoriale. Ciononostante, nell'ordinamento istituzionale del nuovo Stato, presto prevalsero le esigenze della conservazione, nella sostanza, del vecchio Regno di Sardegna, basato su formalismo burocratico e su accentuato centralismo². Lo Stato italiano, dunque, non nacque come "nuovo" organismo politico, all'insegna della federazione tra le entità preesistenti, bensì in stretta connessione col regime antecedente, da cui ereditò la capitale (Torino), la dinastia, la Costituzione (Statuto Albertino) e, addirittura, il Presidente del Consiglio (Cavour). La scomparsa di Cavour, convinto sostenitore del decentramento, pochi mesi dopo la formazione del primo "governo di unità nazionale", segnò il passaggio al sistema unitario-accentrato vigente in Piemonte, evocando anche il nesso strettissimo tra sorti del regionalismo e questione meridionale³. Un esempio del clima di generale "rassegnazione" al nuovo assetto è dato dal quasi unanime riconoscimento dell'azione di Garibaldi e dei Mille. Garibaldi, che non possedeva né la saggezza politica di Cavour, né la maestria letteraria di Mazzini, era purtuttavia apprezzato in Italia quanto all'estero, come "audace capitano di truppe irregolari, capace di ispirare nei suoi rozzi seguaci una fede politica semplice e appassionata" – così nella *History of Europe* di H.A.L. Fisher⁴. Oggi sembra che la recriminazione per l'operato di Garibaldi sia un fondamentale punto d'intesa tra gli italiani rispettivamente di Nord e Sud del Paese.

Nei lunghi decenni del Regno d'Italia è poi venuta maturando un'unità nazionale sempre più profonda e radicata, che nel regime fascista ha trovato un violento sbocco totalitario. L'"invenzione" delle Regioni – con la Costituzione repubblicana del 1948 – segnò, quindi, la completa discontinuità rispetto tanto all'Italia fascista quanto all'Italia liberale⁵. Come noto il nostro costituente ha previsto alcune Regioni a statuto speciale (in forza di differenze linguistiche, territoriali e culturali) ed altre a

¹ S. STAIANO, *Salvare il regionalismo dalla differenziazione dissolutiva*, in "federalismi.it", 22 marzo 2023.

² D. FAUSTO, *Lineamenti di storia della finanza pubblica in Italia (1861-2011)*, SVIMEZ, 2023, p. 23.

³ S. STAIANO, *Costituzione italiana: articolo 5*, Roma, 2017, p. 14.

⁴ L. CANFORA, *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Bari-Roma, 2023, p. 3.

⁵ G. VIESTI, *Contro la secessione dei ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale*, Bari-Roma, 2023, p. 31.

statuto ordinario tutte definite ricalcando i confini tracciati nel 1864 a fini statistici e modellate sulle antiche diocesi. La questione regionalistica è stata, fin dall'inizio, questione delle Regioni ordinarie: "la questione siciliana è notoriamente distinta dalla questione del Mezzogiorno", scrive Gramsci già nel 1924⁶. D'altronde i costituenti erano consapevoli di dover decidere se dare continuità alla ricetta dello Stato liberale con l'uniformità amministrativa, o cominciare ad affrontare le grandi asimmetrie concedendo maggiore autonomia alle comunità locali⁷. L'autonomia (nell'ipotesi dell'ente Regione) era emersa, dopo la Prima guerra mondiale, nel programma del Partito popolare di don Luigi Sturzo (a ragione si può parlare di "regionalismo sturziano")⁸. Per Sturzo, il regionalismo era però la strada per arrivare all'*indipendenza* delle realtà locali, senza intaccare l'unità della Nazione; in altre parole per la loro autonomia⁹. La nozione coincide con quella di Giannini, ossia di autonomia caratteristica degli enti non sovrani, o anche di "indipendenza relativa" – quest'ultima di De Fina¹⁰. Per entrambi, l'espressione "autonomia" riflette il proprio significato greco di autodeterminazione, intendendosi il diritto-potere di dare norme a sé stessi (norme equiparate quanto alla loro efficacia a quelle dell'ente sovrano). Non si potrebbe, infatti, fare riferimento ad un comportamento, appunto, autonomo, senza considerare il rapporto tra soggetto subordinato ed ente sovrano, dal quale si diffonde l'autonomia¹¹.

Da una parte dell'arco costituzionale, quindi, pesava un giudizio storico dal carattere di fatto "progressivo": quello della soluzione unitaria sorta dal Risorgimento – carattere percepito anche dal Mezzogiorno; dall'altra parte, la necessità e l'urgenza di una serie di riforme strutturali che solo uno Stato centralizzato (e non uno Stato regionale) avrebbe potuto introdurre¹². Per questo e altri motivi, le RSO sono state istituite con grande ritardo solo all'inizio degli anni Settanta: il 7 e 8 giugno 1970 (a ventidue anni dall'entrata in vigore della Costituzione) finalmente si tennero le prime elezioni dei consigli regionali. L'affluenza fu elevatissima (92%) e sancì la vittoria della Democrazia cristiana in dodici Regioni, mentre nelle restanti tre (Emilia-Romagna, Toscana e Umbria) del Partito comunista italiano¹³. Comunisti e socialisti si allineavano, coerentemente ad alcuni esponenti cattolici, su di un "regionalismo moderato", intanto con la riaffermazione dell'autonomia dei Comuni e delle Province – l'utilità di quest'ultime perennemente messa in discussione; poi, il consolidamento del nuovo ente regionale e la contestuale previsione di limiti e poteri in base a cui operare. Sintesi perfetta di questa felice congiuntura è l'articolo 5 della Carta fondamentale, cui è affidato il delicato bilanciamento tra le opposte, apparentemente irriducibili, esigenze dell'unità nazionale e delle autonomie territoriali¹⁴:

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Il "vizio originale", secondo Staiano, si ebbe nella prima legislazione di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Eletti i consigli regionali e approvati gli Statuti non restava che trasferire le funzioni, con gli apparati necessari al loro funzionamento; l'art. 5 avrebbe operato come "valvola di

⁶ A. GRAMSCI, *La questione meridionale*, Molinara (Benevento), 2014, p. 35.

⁷ S. STAIANO, *Art. 5*, Op. cit., pp. 16-17.

⁸ A. PIRAINO, *Il regionalismo di Luigi Sturzo*, in "federalismi.it", 17 marzo 2010.

⁹ A. PIRAINO, *Sturzo, "costituzionalista non titolato", tra regionalismo e municipalismo*, in "federalismi.it", 29 aprile 2020 (corsivo dell'autore).

¹⁰ S. DE FINA, voce *Autonomia*, in *Enc. giur.*, vol. IV, 1993.

¹¹ A. ROMANO, voce *Autonomia nel diritto pubblico*, in *Digesto pubbl.*, II, 1987.

¹² S. STAIANO, *Art. 5*, Op. cit., pp. 18-19.

¹³ F. PALLANTE, *Spezzare l'Italia. Le regioni come minaccia all'unità del Paese*, Torino, 2024, p. 72.

¹⁴ *Ivi*, p. 63.

ritegno” del flusso di potere verso le comunità locali¹⁵. La stagione della delega legislativa continuò fino alla metà degli anni Settanta, per poi riprendere vigore dalla metà dei Novanta con le c.d. “leggi Bassanini”¹⁶. Vi è da riflettere sul fatto che, mentre il “glorioso triennio”, inaugurato dalla legge 382 del 1975, ha conservato il pregio della coerenza col Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, questo carattere è stato perduto dal “nuovo autonomismo” degli anni Novanta, nonostante il comune ancoraggio all’art. 5. La costruzione dell’edificio regionale ha subito, in quegli ultimi e movimentati scorci di millennio, la medesima spinta monocratica sperimentata dai comuni, amplificata dalla crisi dei partiti tradizionali e da un arsenale culturale-ideologico orientato a un’unica parte della Penisola.

2. Profili tecnico-costituzionali del regionalismo differenziato

Contrariamente a quanto auspicato all’indomani della Seconda guerra mondiale quando la questione meridionale era al centro del dibattito costituente sulle autonomie e sul regionalismo, all’inizio della nuova epoca a prendere campo è, invece, la “questione settentrionale”. Il nuovo Titolo V della Parte Seconda, modificato dalla L. cost. 3/2001, è il figlio storpio di una riforma raffazzonata e partigiana, approvata – per la prima volta nella storia della Repubblica – a colpi di maggioranza, cioè con pochi voti di scarto, e seguita – per la prima volta nella storia – dalla richiesta di referendum confermativo (con una particolarità: a richiederlo non è stata la minoranza soccombente bensì la maggioranza con intenzione plebiscitaria). Per rendere il senso di occasione mancata dobbiamo fare un passo indietro.

La crisi dei partiti storici esplode nei primi anni Novanta nel fuoco delle inchieste giudiziarie e della questione morale. In questo clima di riorganizzazione radicale e di ricerca di consolidamento nasce, in Italia, il “partito personale”. Nella sua versione all’olio d’oliva, questa formazione politica, caratterizzata, per usare le categorie weberiane, dalla prevalenza del potere economico e carismatico su quello legale-razionale, tipico dei partiti tradizionali, si presenta in duplice veste: quella di partito personale di ispirazione nazionale (Forza Italia) e quella di ispirazione macroregionale (Lega Nord). Quest’ultimo, strategicamente alleato al primo, rappresenta da subito una minaccia per il sistema dei partiti, animato da pulsioni apertamente secessioniste, rinfocolato da egoismi territoriali e pregiudizi di parte, ammantato di una mitologia sciovinista (la Padania, i celti, Alberto da Giussano, le ampolle del dio Po, il “pratone” di Pontida)¹⁷. A tale pericolo la maggioranza di governo, composta da partiti tradizionali, reagisce con un’azzardata quanto fallimentare strategia di ribaltamento sul terreno delle autonomie. A realizzare la riforma costituzionale è stato, infatti, l’Ulivo: l’8 marzo del 2001 – stesso giorno in cui si incassano il voto favorevole in Senato e il decreto di scioglimento delle Camere, con la fine della XIII legislatura. Al varo della nuova legislatura, la Riforma, inaspettatamente dati i suoi precedenti, ottiene anche l’approvazione referendaria, fatto mai più ripetuto – e menomale – nei casi di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata¹⁸. Tra le novità che introduce la maggiore è rappresentata dall’accrescimento delle competenze legislative e amministrative attribuite alle RSO (come si ricorderà, l’originaria disposizione costituzionale assegnava allo Stato la potestà legislativa assoluta, salvo che per un numero circoscritto di materie di competenza regionale). Il nuovo art. 117 Cost. attribuisce competenza legislativa esclusiva allo Stato in diciassette materie (co. 2); altre venti sono di competenza concorrente tra Stato e Regioni (il primo chiamato a stabilire i principi generali, le seconde la normativa di dettaglio); infine, tutte le materie in cui lo Stato non ha competenza sono, automaticamente, regionali in via residuale. Per quanto riguarda la potestà amministrativa, invece, il criterio generale utilizzato è quello della sussidiarietà: la titolarità spetta all’ente più prossimo, salvo

¹⁵ S. STAIANO, *Art. 5*, Op. cit., p. 40.

¹⁶ Leggi 59 e 127 del 1997 (Bassanini uno e bis), Legge 191 del 1998 (ter) e Legge 50 del 1999 (quater).

¹⁷ F. PALLANTE, *Spezzare l’Italia*, Op. cit., p. 4.

¹⁸ Successivi tentativi di modifica della Costituzione, in senso più o meno regionalista, sono stati avanzati da Berlusconi nel 2006 e da Renzi nel 2016.

il caso in cui le esigenze di differenziazione o adeguatezza non richiedano di trasferire la funzione al livello provinciale, regionale o statale. Resta da considerare – e mai si potrebbe prescindere dal farlo – la normativa di carattere squisitamente finanziario. Il nuovo art. 119 Cost. riprende l'impostazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, cui si sommano gli altri enti locali. Le novità riguardano, in primo luogo, la precisazione che i tributi statali, cui gli enti locali hanno diritto di partecipare, vengono ripartiti in ragione del gettito riferibile al loro territorio. In secondo luogo, a parziale correzione di tal vizio di marcato localismo, viene costituito un fondo perequativo destinato ai "territori con minore capacità fiscale per abitante" (questa definizione sostituisce la precedente, la quale non lasciava dubbio alcuno all'interpretazione, di "provvedere [col fondo] a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole"). L'ammontare delle voci d'entrata, cioè tributi propri, compartecipazioni, quote del fondo perequativo e dell'indebitamento, consentono agli enti locali di finanziare *integralmente* le funzioni pubbliche loro attribuite, mentre interventi speciali predisposti dallo Stato (con risorse aggiuntive) sono rivolti a promuovere: lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà; a rimuovere gli squilibri economici e sociali; a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona¹⁹. Quanto previsto, e qui brevemente delineato, si scontra con l'evidenza del dato fattuale: l'autonomia finanziaria rimane, a oltre vent'anni dalla riforma, largamente inapplicata.

Non che siano mancati tentativi di attuazione. È il caso, paradigmatico, del c.d. "federalismo fiscale", esordito con la L. 42/2009. Il retroterra culturale che sostiene l'idea di federalismo in Italia, su imitazione del modello competitivo ("all'americana") si costruisce intorno alla frattura Nord-Sud e alla constatazione delle persistenti asimmetrie territoriali²⁰. L'intuizione, semplice e vecchia, è che ci sono alcune regioni del Nord Italia che hanno una capacità fiscale di gran lunga superiore rispetto alle regioni del Mezzogiorno. Dunque, rafforzando il potere impositivo delle Regioni, si andrebbero a favorire quelle più "forti" che, finanziando maggiormente la spesa pubblica – o, equivalentemente, abbassando l'imposizione fiscale – invece di ridurre le asimmetrie si ritroverebbero in una posizione di vantaggio "fisiologico". La L. 42/2009 tende a un obiettivo di razionalizzazione da perseguire col superamento del criterio della "spesa storica", il quale cristallizza i divari (poiché viene dato di più a chi storicamente ha speso di più) e premia gli enti meno virtuosi, finanziando le inefficienze²¹. Sono introdotti, invece, i concetti di "costo standard" e "fabbisogno standard" raccordati con l'esigenza di perequazione. Questo sistema dovrebbe generare la corrispondenza tra poteri fiscali e servizi erogati – per ognuno dei quali andrebbero individuati i "Livelli Essenziali delle Prestazioni" (i famosi LEP) come espressamente previsto dall'art. 117, comma 2, lettera m), Cost. Non si fa, tuttavia, in tempo a scrivere i primi decreti attuativi che la crisi finanziaria, iniziata nel 2008, costringe il nuovo governo tecnico ad attuare una dura politica di tagli lineari: anche la L. 49/2009 ne risulta, quindi, sacrificata.

Di tutta la vicenda sul federalismo, l'unico ad essere sopravvissuto è il convitato di pietra del "residuo fiscale", la differenza tra la spesa pubblica destinata ad un certo territorio e il gettito fiscale generato da quel territorio stesso²². Se questa differenza è negativa, vuol dire che quella determinata regione sta pagando in imposte più di quanto non riceva in spesa pubblica, e viceversa. La polemica del residuo fiscale, rinfocolata da Calderoli durante la discussione sull'autonomia differenziata²³, ha creato la falsa percezione di territori che prendono e altri che danno: sono propriamente i cittadini, e non i territori, a pagare le imposte e a ricevere i benefici da servizi pubblici e ciò indipendentemente dalla regione in cui risiedono. Affermando la preminenza o anche solo l'esistenza di popoli regionali si nega implicitamente l'unità e indivisibilità del popolo italiano, proclamata principio fondamentale

¹⁹ F. PALLANTE, *Spezzare l'Italia*, Op. cit., pp. 82-83 e 91-92.

²⁰ S. STAIANO, *Art. 5*, Op. cit., p. 105.

²¹ *Ivi*, pp. 106-107.

²² F. PALLANTE, *Spezzare l'Italia*, Op. cit., p. 96.

²³ F. CAPURSO, Calderoli: "Il Ponte non sarà una marchetta. Se salta l'autonomia me ne vado", in "La Stampa", 18 marzo 2023.

dall'art. 5 Cost., minando anche profondamente il principio costituzionale della progressività fiscale sancito dall'art. 53 Cost. (che implica la redistribuzione della ricchezza tra concittadini dello Stato e non certo della singola regione), come altresì riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 2016. Nel senso comune è stato ormai impresso il convincimento che le cattive prestazioni delle autonomie territoriali sono imputabili esclusivamente alle loro mancanze, in particolare al Sud.

3. Conclusioni

Negli anni successivi alla crisi finanziaria e a quella pandemica il divario tra Nord e Sud del Paese è ulteriormente cresciuto, e anche entro i territori regionali persistono rilevanti disuguaglianze di ordine provinciale, comunale e nel rapporto tra centri urbani e aree periferiche²⁴. Lo stato attuale del decentramento consente alle RSO di utilizzare le competenze loro attribuite per meglio rispondere ai bisogni delle comunità di cui sono espressione. Se finora la differenziazione si riferiva alle modalità con cui ciascuna regione sceglieva di articolare le proprie competenze, d'ora in avanti essa potrebbe riferirsi alla natura delle competenze stesse²⁵. Dietro tali premesse (la richiesta di trasferimento delle competenze tra quelle comprese nelle materie indicate dall'art. 116, comma 3, della Costituzione) si celerebbe l'obiettivo di ottenere, per "trascinamento", le corrispondenti risorse sottratte alla fiscalità generale, giustificato dalla maggiore efficienza delle Regioni richiedenti. In realtà una lettura attenta del testo costituzionale suggerisce diversamente: come si è già ricordato, le RSO possono richiedere *ulteriori* forme e condizioni *particolari* di autonomia. Osservando i due aggettivi, il primo, *ulteriori*, indica che si deve partire dalla situazione esistente per poi ampliarla; il secondo, *particolari*, che tale ampliamento non può essere generalizzato, dovendo limitarsi ad alcuni dei suoi possibili riscontri²⁶. Ne deriva che l'autonomia differenziata delle RSO deve essere circoscritta ai casi in cui determinate circostanze valgano a legittimarla, un'interpretazione cui s'è ispirata anche la Corte costituzionale²⁷.

Considerazioni analoghe possono essere avanzate riguardo alla complicata qualificazione dei LEP, che dovrebbero rappresentare una base di partenza da garantire su tutto il territorio nazionale e un contrafforte irremovibile al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). La loro determinazione spetta, come abbiamo visto, alla legge dello Stato, mentre alle Regioni è rimessa la facoltà di provvedere in autonomia a prestazioni non essenziali (art. 5 Cost.). Significa che se anche si riuscissero a calcolare i LEP e i loro costi standard, per riequilibrare la situazione delle Regioni più arretrate, servirebbe un notevole investimento di risorse pubbliche. Ma la legge Calderoli esclude che dall'implementazione dell'autonomia differenziata possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 9) – detto "clausola di invarianza finanziaria". Se ne deduce che l'incremento di risorse, necessario per consentire alle regioni che si differenzieranno di farsi carico delle competenze incamerate, non potrà che derivare dalla riduzione delle risorse oggi giorno a disposizione delle regioni non-differenziate²⁸.

Quali conclusioni è possibile trarre da questa analisi? Anzitutto che il regionalismo "dopato" tratteggiato dalla L. 86/2024 costituisce non un tentativo di razionalizzazione delle autonomie, bensì l'atto finale del progetto secessionista della Lega, rimodulato in "secessione di fatto". In sostanza, le Regioni più forti economicamente stanno chiedendo pieni poteri in un vastissimo elenco di funzioni (cosa che le renderebbe del tutto simili a regioni-Stato). Ciò avverrebbe, peraltro, a discapito di tutto l'apparato statale, menomato nella sua capacità d'intervenire con manovre politiche di largo respiro. Ne sarebbero pesantemente danneggiate le economie di scala, che sostengono il costo della pubblica

²⁴ G. ZAGREBELSKY, A. SPATARO e F. PALLANTE, *Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia e regioni*, Bari-Roma, 2024, p. 173.

²⁵ *Ivi*, p. 166.

²⁶ *Ivi*, p. 168.

²⁷ Comunicato del 14 novembre 2024, disponibile qui: <https://www.cortecostituzionale.it/comunicatiStampa.do>.

²⁸ G. ZAGREBELSKY, A. SPATARO e F. PALLANTE, *Loro dicono, noi diciamo*, Op. cit., p. 179.

amministrazione; ne risulterebbe travolto il sistema delle imprese, costrette a confrontarsi con prassi e regole diverse in ogni regione; e il meccanismo della contrattazione collettiva perderebbe efficacia col conseguente venir meno della residua forza negoziale dei sindacati²⁹. Insomma, che l'autonomia regionale differenziata sia veramente in grado di migliorare l'efficienza del Paese è un'affermazione tutta da dimostrare. Ciò che più interessa, anche in previsione del referendum abrogativo della legge Calderoli, è considerare il regionalismo come mezzo e non come fine. Dunque, non è detto che tutte le richieste di ulteriore decentramento debbano essere sistematicamente respinte, né che tutto quanto interessi alle Regioni sia necessariamente un male per lo Stato. Al contrario, ogni motivata proposta di riassetto degli enti locali dovrebbe essere valutata a seconda se avvicini o allontani dagli obiettivi dell'eguaglianza, della solidarietà e della perequazione. Qui, ancora una volta, l'attualissima visione della Costituzione: "nata per unire" come scrisse Enzo Cheli, non molto tempo fa³⁰, a tale proposito.

²⁹ Comunicato CGIL del 18 luglio 2024, disponibile qui: <https://www.cgil.it/ufficio-stampa>.

³⁰ E. CHELI, *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, 2012.